

“Attuazione delle leggi nazionali per la memoria della storia contemporanea”

Art. 1

1. Con la presente legge la Regione Lombardia sostiene interventi indirizzati allo scopo di mantenere viva la memoria dei fatti che hanno segnato la collettività nazionale nel corso del Novecento, in riferimento ed attuazione della L. 20 luglio 2000, n. 211, "Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti; L. 4 maggio 2007, n. 56, "Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"; D. LGS. 20 aprile 1948, n. 322, "Dichiarazione di festa nazionale del giorno 25 aprile 1948, terzo anniversario della totale liberazione del territorio italiano", ratificato dalla L. 22 aprile 1948, n. 342.

Art. 2

1. Si intende per memoria il ricordo attivo di fatti e avvenimenti che hanno fortemente contrassegnato il Novecento, l'avvento della dittatura fascista, la Resistenza e la Liberazione, la deportazione e il programma di sterminio nei campi di concentramento nazisti e fascisti, la discussione e la approvazione della Costituzione, la strategia della tensione e il terrorismo: la memoria di questi momenti è il riferimento essenziale del sistema democratico italiano.
2. Alle attività relative a fatti ed avvenimenti ed alla loro ricostruzione storica si accompagnano le iniziative per il ricordo dei protagonisti e delle vittime.

Art. 3

1. Gli interventi della Regione sono finalizzati ad assicurare sostegno alle iniziative per la memoria, lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e supporto, la raccolta, la cura, il mantenimento e la messa a disposizione di materiali e documenti, compreso il loro eventuale restauro.
2. Gli interventi sono inoltre rivolti, in base a convenzione ovvero sulla base dei loro programmi di attività, a sostegno delle associazioni partigiane e dei deportati nei campi di sterminio, delle associazioni dei familiari e delle vittime delle stragi e del terrorismo, anche in riferimento alle funzioni di coordinamento regionale delle manifestazioni e delle iniziative organizzate localmente.
3. Gli interventi della Regione sono effettuati anche in presenza di risorse nazionali.

Art. 4

1. Il sostegno regionale si effettua anche attraverso:
 - convenzioni con gli istituti storici anche nel caso di sezioni regionali o locali di istituti nazionali;
 - convenzioni con le scuole medie superiori per attività educative e culturali;
 - borse di studio e premi alle tesi di laurea;
 - viaggi di studio e di conoscenza nei luoghi di svolgimento dei "fatti della memoria".
2. Ulteriori interventi vengono stabiliti attraverso convenzioni con i comuni e gli altri enti locali per attività di mantenimento, ripristino, restauro di luoghi,

percorsi e sedi significative e per la realizzazione di memoriali, "case della memoria", sedi di associazioni, musei.

Art. 5

1. La Giunta regionale emana annualmente un bando relativo alle attività che intende sostenere per l'anno di riferimento. Il bando può prevedere anche la possibilità di erogazione del contributo secondo modalità differenziate in relazione alla tipologia di attività.
2. La Giunta regionale predispone un rapporto sulle attività svolte in attuazione della presente legge.

Art. 6 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con apposito provvedimento in sede di approvazione del bilancio regionale.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.